

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DEL COMPENSORIO MALCANTONE-VEDEGGIO

Del 2 settembre 1999
Modifica del 15.marzo 2000

CAPITOLO 1

Scopo, sede e durata

- Denominazione** **Art. 1**
Con la denominazione “Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del comprensorio Malcantone-Vedeggio” è costituita una Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Scopi** **Art. 2**
1. L’Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel suo comprensorio e confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni e consulenze.
2. Per conseguire tale scopo l’Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull’assistenza e la cura a domicilio del 16 dicembre 1997, il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) del comprensorio del Malcantone e Vedeggio.
3. L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.
- Sede e durata** **Art. 3**
La sede dell’Associazione è Agno.
La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Soci

- Statuto di socio** **Art. 4**
Possono essere soci dell’Associazione:
- i Comuni;
- altri enti di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore dell’assistenza e dell’aiuto a domicilio.

Sostenitori

Art 4. Bis(modifica del 15.03.2000)

1. Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione e partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto
2. Lo statuto di sostenitore si acquista con il pagamento della quota annuale di fr 100.--

Ammissione

Art. 5

1. La domanda di ammissione in qualità di socio è da inoltrare per iscritto al Comitato, il quale ne decide l'accettazione.
2. Nella domanda di ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto.

Responsabilità

Art. 6

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Dimissioni ed esclusione

Art. 7

1. Tutti i soci possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato con almeno tre mesi di anticipo.
2. La qualità di socio si perde con il mancato pagamento della tassa sociale.
3. Su proposta del comitato, l'assemblea può escludere un socio che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione.
Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

CAPITOLO 3 Organizzazione

Organi

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- le Commissioni di zona;
- la Direzione;
- i Revisori dei conti.

A. Assemblea

1. Riunioni e convocazioni

Art. 9

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 dei soci. Essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: entro fine ottobre per l'approvazione del preventivo ed entro fine aprile per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente.

4. I soci sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data dell'assemblea; alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

2. Competenze

Art. 10

L'Assemblea:

- a) nomina per un periodo di 4 anni
 - il Presidente ed i membri del Comitato; la loro rielezione è possibile fino a un massimo di 3 mandati;
 - i membri delle Commissioni di zona;
 - i revisori dei conti;
- b) definisce le zone di intervento;
- c) ratifica le decisioni relative all'assunzione di un servizio di appoggio;
- d) approva i progetti specifici o supplementari;
- e) delibera sul rapporto annuale del Comitato;
- f) approva i conti di esercizio, il bilancio e il preventivo;
- g) decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi soci;
- h) formula le proposte al Comitato;
- i) decide sui ricorsi contro la mancata assunzione di nuovi soci;
- j) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- k) stabilisce le quote sociali annue;
- l) modifica lo statuto;
- m) scioglie l'Associazione.

3. Diritto di voto, maggioranza, quorum

Art. 11 (modifica del 15.03.2000)

1. I Comuni dovranno disporre della maggioranza di voti rispetto agli altri soci. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe

automaticamente di due o più voti assembleari.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

3. L'assemblea può deliberare se sono presenti almeno 1/3 dei soci indipendentemente se si tratta di Comuni o di altri soci. Se il quorum non è raggiunto, l'assemblea è convocata una seconda volta al più tardi dopo 10 giorni. Essa può deliberare con la maggioranza dei soci presenti.

B. Il Comitato

1. Funzione e composizione

Art. 12

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, conformemente alla pianificazione cantonale.

2. Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente o di un altro membro del Comitato e del Responsabile del SACD.

3. Il Comitato è formato da sette persone, di cui

- una in rappresentanza del Cantone;
- quattro in rappresentanza dei Comuni soci;
- due in rappresentanza degli altri enti di diritto pubblico o privato.

2. Competenze

Art. 13

Il Comitato:

- a) elabora la suddivisione del proprio comprensorio in zone di intervento e gestisce a livello strategico il servizio di assistenza e cura a domicilio all'interno del comprensorio offrendo almeno le prestazioni previste dalla Legge;
- b) allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all'elaborazione di quella cantonale;
- c) stipula ed elabora proposte di attività e progetti supplementari per il proprio comprensorio;
- d) stipula le convenzioni con i Comuni, gli altri operatori sanitari, enti o associazioni e con le assicurazioni malattia;
- e) approva le tariffe a carico degli utenti;
- f) chiede il riconoscimento dell'Associazione quale gestore del SACD ai sensi della relativa legge cantonale;
- g) gestisce il patrimonio dell'Associazione e ricerca i mezzi finanziari per conseguire gli obiettivi fissati;
- h) assume i dipendenti del SACD e ne approva i capitoli d'oneri;
- i) approva il piano di formazione per i dipendenti;
- j) esegue o fa eseguire le decisioni prese dall'Assemblea;
- k) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;

- l) decide sull'ammissione di nuovi soci; contro la decisione negativa è dato ricorso all'Assemblea generale entro 15 giorni;
- m) vigila sulla gestione del SACD;
- n) esercita tutte le competenze non assegnate ad altri organi;
- o) nomina il Vicepresidente;
- p) propone all'Assemblea l'organo di revisione.

C. Commissioni di zona

1. Funzioni e composizione

Art. 14

1. Ogni zona d'intervento può dotarsi di una Commissione di zona quale organo consultivo del Comitato.

2. Essa è composta da almeno 5 membri eletti direttamente dall'Assemblea: deve trattarsi di persone che hanno un rapporto particolarmente stretto con la relativa zona d'intervento.

2. Competenze

Art. 15

La Commissione di zona

- a) preavvisa e discute gli oggetti relativi alla propria zona d'intervento sottopostegli dal Comitato;
- b) sottopone al Comitato i bisogni e le proposte relativi alla propria zona d'intervento.

D. La Direzione

1. Organizzazione

Art. 16

L'organizzazione del SACD è affidata ad un Responsabile.

2. Compiti

Art. 17

Al Responsabile sono affidati la gestione e il coordinamento operativi del Servizio. I suoi compiti vengono definiti da un capitolato d'oneri approvato dal Comitato.

E. Revisori dei conti

Elezione e compiti

Art. 18

L'Assemblea nomina ogni 4 anni i revisori dei conti che non possono essere né soci dell'Associazione, né persone o enti con incarichi da parte dell'Associazione incompatibili con il mandato di verifica. Quali revisori dei conti possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.

Essi presentano un rapporto scritto all'Assemblea.

CAPITOLO 4

Risorse

- Risorse finanziarie** **Art. 19** Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali dei soci;
 - dalle altre entrate comprensive delle quote a carico degli utenti, dei rimborsi delle casse malati e di altre assicurazioni;
 - del contributo dei Comuni, del Cantone e della Confederazione;
 - da donazioni, legati e lasciti senza vincoli particolari.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

- Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione** **Art. 20**
1. Le modifiche del presente statuto così come lo scioglimento dell'Associazione possono essere decisi soltanto da un'assemblea generale, convocata espressamente a tale scopo ed in presenza di almeno 2/3 dei soci.
- Se il quorum non è raggiunto, un'assemblea è convocata una seconda volta al più tardi dopo 10 giorni. Essa può deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente al loro impegno finanziario e saranno utilizzati per conseguire analoghi scopi di quelli enunciati nel presente statuto.

- Norma transitoria** **Art. 21** Il Comitato e le Commissioni di zona eletti dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione resteranno in carica fino al mese di giugno del 2004

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva riunita a Bioggio in data 2 settembre 1999.

Modificato dall'assemblea riunita a Rivera in data 15 marzo 2000